



ACCORDO ANNUALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 EX C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 E C.C.I. TRIENNIO 2023 - 2025

Sommario

- Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
- Art. 2 - Fondo risorse decentrate
- Art. 3 - Premi correlati alla performance
- Art. 4 - Premio individuale
- Art. 5 - Progressione economica all'interno delle aree
- Art. 6 - Ulteriori materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata con riferimento alle "progressioni economiche" ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 16/11/2022
- Art. 7 - Indennità per le condizioni di lavoro
- Art. 8 - Indennità per specifiche responsabilità
- Art. 9 - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge
- Art. 10 - Welfare integrativo
- Art. 11 - Disposizione finale

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente come stabilito dall'art. 3 C.C.I. 2023 – 2025. Esso ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
2. Il presente accordo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 2 - Fondo risorse decentrate

1. Le parti prendono atto dell'ammontare delle risorse decentrate stabili e variabili dall'Ente ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 (Allegato A)).
2. Le risorse destinate alla performance organizzativa e individuale sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi prestati, sulla base dei sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo quali-quantitativo dei risultati, adottati nell'Ente.
3. Le risorse disponibili per l'anno 2024 vengono ripartite tra i vari istituti del salario accessorio come previsto dal C.C.I. per il triennio 2023 – 2025.
4. Il presente accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, let. a), del C.C.N.L. 16/11/2022, attua per l'anno 2024 i criteri di riparto indicati nell'art. 7 del C.C.I. per il triennio 2023 – 2025 definendo le percentuali, riferite al totale delle componenti del fondo destinabili in via programmatica alla contrattazione integrativa, secondo il seguente prospetto di riparto:

- Premialità (performance organizzativa ed individuale):	72,99 %
- Differenziali stipendiali anno 2024 (progressioni economiche):	3,65%
- Indennità per condizioni di lavoro:	0,73 %
- Indennità per specifiche responsabilità:	10,57 %
- Piano di welfare integrativo:	5,68 %
- Incentivi economici per il personale docente in attività di formazione:	0 %
- Altre destinazioni (operazioni a premio, compensi legali, etc.):	6,38 %
5. Eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate nell'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, saranno riportate all'anno successivo.



Art. 3 - Premi correlati alla performance

1. Le parti concordano che la quota di risorse destinata alla performance viene ripartita per il 40% alla performance organizzativa e per il 60% alla performance individuale.

Art. 4 – Premio differenziale individuale

1. Secondo le modalità previste nell'art. 9 del C.C.I. 2023/2025 sono confermate la quota massima di personale valutato, pari al 10%, a cui il premio verrà attribuito, nonché la misura stessa del premio pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi lordi attribuiti a tutto il personale valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente presso l'Ente, relativa alla performance individuale.

Art. 5 - Progressione economica all'interno delle aree

1. In virtù di quanto previsto dall'art. 10 del C.C.I. 2023/2025, le parti decidono di avviare la procedura per l'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali secondo le modalità ivi previste, stabilendo che per l'anno 2024 la percentuale di assegnazione delle progressioni economiche è pari al 30% del personale in servizio al 1 gennaio 2024 per ogni area contrattuale e dirigenziale, con arrotondamento all'unità superiore; tale percentuale è applicata alle unità di personale che partecipa alla selezione.

2. Il numero dei differenziali stipendiali attribuibili nell'anno 2024 per ciascuna Area contrattuale e dirigenziale è definito nelle seguenti tabelle:

AREA SEGRETARIO GENERALE

AREA CONTRATTUALE	AVENTI DIRITTO	PERCENTUALE 30%	PERCENTUALE ARROTONDATA	
OPERATORI ESPERTI	0	0	0	+ EVENTUALI PARI MERITO
ISTRUTTORI	14	4,2	5	+ EVENTUALI PARI MERITO
FUNZIONARI	6	1,8	2	+ EVENTUALI PARI MERITO

AREA DIRIGENTE

AREA CONTRATTUALE	AVENTI DIRITTO	PERCENTUALE 30%	PERCENTUALE ARROTONDATA	
OPERATORI ESPERTI	5	1,5	2	+ EVENTUALI PARI MERITO
ISTRUTTORI	21	6,3	7	+ EVENTUALI PARI MERITO
FUNZIONARI	9	2,7	3	+ EVENTUALI PARI MERITO

3. L'attribuzione della progressione economica orizzontale spetterà altresì al personale di ciascuna graduatoria collocato in ultima posizione utile a pari merito.



Art. 6 – Ulteriori materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata con riferimento alle “progressioni economiche” ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16/11/2022

1. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del C.C.I. 2023/2025 di apportare a valere dal 2024 i seguenti correttivi sui criteri specifici di valutazione utilizzati per predisporre le graduatorie finalizzate al riconoscimento della progressione economica all’interno dell’Area di appartenenza:

A. Valutazione della performance del triennio precedente

Peso attribuito: 80%

Il punteggio massimo previsto, pari a 80, sarà assegnato alla valutazione media triennale più elevata fra i partecipanti di ciascuna area contrattuale e dirigenziale. Agli altri partecipanti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente a detto valore sulla base della seguente formula:

$$Pc = \frac{(Vmc \times 80)}{MAX(V)}$$

dove:

Pc = punteggio attribuito con il criterio “Valutazione della performance del triennio precedente” del candidato

Vmc = media aritmetica semplice dei punteggi relativi alle ultime tre valutazioni per il candidato

$Max(V)$ = massimo valore della “Media delle ultime tre valutazioni” tra tutti i soggetti valutati.

B. Esperienza professionale

Peso attribuito: 10%

Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente graduazione: punti 0,5 per ogni anno fino a un massimo di 10 punti (viene considerato un anno in presenza di anzianità di 6 mesi e 1 giorno).

C. Capacità professionali e culturali

Peso attribuito: 10%

Le capacità professionali e culturali acquisite sono:

- i titoli e le abilitazioni professionali conseguite fino alla data di decorrenza dell’attribuzione economica e giuridica della progressione economica, purché attinenti alle attività e funzioni della Camera di Commercio.
- quelle acquisite in altre aree contrattuali (ex categorie, qualifiche funzionali o altro inquadramento contrattuale) con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nell’ambito del sistema camerale;

Il punteggio massimo previsto, pari a 10, sarà assegnato come di seguito indicato:

Titolo	Punti max 10
Laurea triennale	3
Laurea specialistica o Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento (assorbono la laurea triennale)	4
Abilitazione professionale	1
Ulteriori titoli: Lauree ulteriori o Titoli post-universitari (es. master I e II livello /corso di specializzazione /dottorato di ricerca)	0,75 per ogni titolo entro il limite massimo di 1,5 punti
Capacità professionali acquisite	1,75 per ogni 5 anni, fino a un massimo di 3,5 punti

I punti relativi alle capacità professionali e culturali verranno assegnati al dipendente in ogni selezione a cui parteciperà, a prescindere dagli esiti delle precedenti.



Art. 7 – Indennità per le condizioni di lavoro

1. Sono confermate le indennità per le condizioni di lavoro secondo le misure e modalità previste dall'art. 13 del C.C.I. 2023/2025.

Art. 8 – Indennità per specifiche responsabilità

1. Sono confermati i criteri e le modalità di assegnazione dell'indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art. 84 del C.C.N.L. 16/11/2022 ai dipendenti inquadrati nelle aree operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari ed EQ (non titolari di incarichi di EQ, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. e seguenti); come indicati nell'art. 14 del C.C.I. 2023/2025.

Art. 9 – Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge

1. Sono confermati i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge secondo quanto previsto dall'art. 15 del C.C.I. 2023/2025.

Art. 10 – Welfare integrativo

1. Gli oneri per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale di cui all'art. 22 del C.C.I. 2023/2025 sono sostenuti nei limiti degli importi individuali già individuati precedentemente nell'Ente, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa, che per l'anno 2024 è pari a € 31.155,30.

Art. 11 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo annuale, in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni del C.C.I. 2023/2025 e ai C.C.N.N.L.L. vigenti.

Forlì, 23 settembre 2024

F.to DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

F.to DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2024 AI SENSI DELL'ART.79, C.1 CCNL 16.11.2022	
Disposizione	Descrizione	Imp
Art. 79, comma 1, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018	953.285,65
	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:	
RISORSE PARTE FISSA	SPECIFICA ARTICOLI CCNL 21.5.2018	IMPORTO
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.5.2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
ARTICOLO 67, COMMA 1	<i>1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	916.400,55
	<i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"</i>	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETT. A)	(dal 2019) € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015	11.315,20
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETT. B)	importo pari alle differenze degli incrementi contrattuali, a regime, tra posizione economica iniziale e posizioni economiche successive di ogni categoria (n.b. per incrementi fino al 31.3.2018 tener conto dei differenziali di cui alla colonna a sinistra della tabella C allegata al ccnl, dal 1.4.2018 di quelli di cui alla colonna a destra della medesima tabella)	12.375,48
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETT. C)	importo integrale (13 mensilità) ria ed assegni ad personam corrisposti al personale presente nel 2023 e cessato entro il 31 dicembre di tale anno	13.194,42

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI		RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2024 AI SENSI DELL'ART.79, C.1 CCNL 16.11.2022	
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETT. E)	importi necessari, a regime, per trattamento accessorio personale trasferito, anche in ambito associativo o per delega/trasferimento di funzioni (necessario vi sia corrispondente riduzione delle risorse stabili presso enti di provenienza)		
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETT. G)	importo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario		
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 16.11.2022			
Art. 79, comma 1, let. b), del CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;		9.971,00
Art. 79, comma 1, let. c), del CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;		
Art. 79, comma 1, let. d), del CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.		20.768,59
Art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022	1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.		21.248,72
TOTALE RISORSE PARTE FISSA			1.005.273,96
Disposizione	Descrizione		
Art. 79, comma 2, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k), del CCNL 21.05.2018		35.210,16
	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:		
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3, del CCNL 21.5.2018	3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:		
RISORSE PARTE VARIABILE		SPECIFICA ARTICOLI CCNL 21.5.2018	
ARTICOLO 67 CCNL 21.5.2018	TIPOLOGIA		IMPORTO

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2024 AI SENSI DELL'ART.79, C.1 CCNL 16.11.2022	
COMMA 3 LETT. A)	introiti acquisiti secondo la disciplina ex art. 43, co.4, l. n. 449/1997 (limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo), secondo le causali introdotte da art. 4, comma 4, ccnl 5.10.2001	10.000,00
COMMA 3 LETT. B)	quota risparmi conseguiti e certificati per effetto di piani di razionalizzazione (art. 16 commi 4-6 d.l. 98/2011) riferiti all'annualità precedente ed in questa conclusi	
COMMA 3 LETT. C)	risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale (compensi Istat, secondo le modalità di cui all'art. 70-ter)	25.000,00
COMMA 3 LETT. D)	frazioni r.a personale cessato infrannualmente nel 2023, non corrisposte in tale anno	210,16
RISORSE PARTE VARIABILE	SPECIFICA ARTICOLI CCNL 16.11.2022	
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA b)	b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	31.230,94
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA c)	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	
ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA d)	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (residui da compensi per lavoro straordinario);	3.955,35
ARTICOLO 80, COMMA 1, ULTIMO PERIODO	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	13.556,99
ARTICOLO 79, COMMA 5	5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.	
TOTALE RISORSE PARTE VARIABILE		83.953,44

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2024 AI SENSI DELL'ART.79, C.1 CCNL 16.11.2022	
ARTICOLO 79, COMMA 3,	3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	
TOTALE GENERALE FONDO 2024		1.089.227,40
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) di cui all'art. 16 del CCNL 16.11.2022 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, ovvero nell'osservanza dei limiti delle risorse economiche complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016		
Art. 33 del DL. n. 34/2019	Quota d'integrazione del fondo a seguito dell'incremento del personale in servizio rispetto a quello in servizio al 31.12.2018. Calcolo della quota media pro-capite di salario accessorio e sua applicazione al numero di dipendenti superiore a quello in servizio alla data di cui sopra. <u>Il valore di integrazione del fondo è soggetto a variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento occupazionale del personale in servizio, con il limite minimo di garanzia costituito dall'entità del fondo relativo al 2018</u>	
DECURTAZIONI		
ART. 1, COMMA 456 l. n° 247/2013	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2014, per cessazioni di personale	0,00
ART. 1, COMMA 236 l. n° 208/2015	importo pari alle riduzioni proporzionali operate, con riferimento all'anno 2016, per cessazioni di personale (N.B. se non già assorbita negli importi esposti sub A) parte fissa)	0,00
ART. 67, COMMA 2, LETT. E) CCNL 21.5.2018	riduzione componente stabile per effetto di trasferimenti di personale ad altri enti	0,00
ART. 67, COMMA 3, LETT. K) CCNL 21.5.2018	riduzione componente variabile pro-rata per effetto di trasferimenti nell'anno di personale ad altri enti	0,00
CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA' 2024 (totale risorse parte fissa+ totale risorse parte variabile-decurtazioni)		1.089.227,40
AMMONTARE RISORSE DEL FONDO DIPENDENTI 2024 DA ESCLUDERE DAL LIMITE		128.191,33
AMMONTARE RISORSE DESTINATE NEL 2017 A PP.OO. E AA.PP.		149.468,64
AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE <u>NON</u> DIRIGENTE ANNUALITA' 2024 SOGGETTO AL LIMITE 2016		1.110.504,71

CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RISORSE DECENTRATE COSTITUZIONE FONDO ANNUALITA' 2024 AI SENSI DELL'ART.79, C.1 CCNL 16.11.2022	
AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016 COSTITUENTI IL LIMITE NON SUPERABILE (ex art. 23, comma 2, d. lgs. n° 75/2017 ed art. 67, comma 7, ccnl)		1.028.070,23
RIDUZIONE CONSISTENZA FONDO 2024 FINO A CONCORRENZA DEL FONDO 2016		82.434,48
TOTALE RISORSE DESTINATE FONDO ANNO 2024		1.006.792,92